

EMENDAMENTI DECRETO - LEGGE 17 settembre 2019 n.142

**MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL NUCLEO UNIFORMATO DELLA
GUARDIA DI ROCCA – LEGGE 13 NOVEMBRE 1987 N. 132, LEGGE 24 LUGLIO
1992 N. 61 E LEGGE 5 SETTEMBRE 1997 N. 99**

UFFICIO DI SEGRETERIA
DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

Depositato in Data 20/01/2020 6/10/26

EMENDAMENTO MODIFICATIVO DELL'ARTICOLO 1

L'articolo 1 è così modificato:

Art. 1

(Modifica alla Legge 13 novembre 1987 n. 132 e successive modifiche)

1. Dopo l'articolo 2 della Legge 13 novembre 1987 n. 132 e successive modifiche è introdotto il seguente articolo 2 bis:

"Art. 2 bis

Il Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca comprende:

- Comando Centrale;
- Sezioni;
- Uffici.

COMANDO CENTRALE

Il Comando Centrale è l'unità operativa mediante la quale si coordinano e si controllano le attività del Corpo secondo gli indirizzi e le disposizioni del Comandante del Corpo.

Il Comando Centrale svolge altresì le funzioni di: gestione amministrativa, contabile, patrimoniale e logistica del personale nonché dei beni e degli automezzi in carico al Corpo; pianificazione degli orari di servizio; ~~programmazione delle attività di ordine pubblico e sicurezza; pianificazione dei servizi di~~ ~~seorta~~; coordinamento delle Sezioni di Vigilanza e Rappresentanza; Segreteria del Comandante; relazioni con l'Organo di Base; notifiche; relazioni e cooperazione con altre amministrazioni sammarinesi ed estere; pianificazione di formazione ed aggiornamento professionale.

Compongono il Comando Centrale:

Ufficiale Comandante;
Ufficiale con funzione di Vice Comandante;
Ufficio Capo Ufficio Comando;
Ufficio Capo Servizio;
Ufficio Amministrazione;
Ufficio Contravvenzioni e notifiche.

Per esigenze organizzative e di pianificazione del lavoro, gli Uffici possono essere eventualmente accorpati.

SEZIONI

Le Sezioni sono le unità operative di base che assolvono ai compiti inerenti alle funzioni d'istituto, al fine di perseguire nelle materie di competenza gli obiettivi del Corpo.

Fanno capo agli Ufficiali e sono rette da Sergenti Maggiori Aiutanti o Sergenti Maggiori o Sergenti a seconda della rilevanza.

SEZIONI DI VIGILANZA E RAPPRESENTANZA - PALAZZO PUBBLICO E SEDI ISTITUZIONALI

Il servizio di vigilanza e rappresentanza presso le Sedi Istituzionali è svolto secondo le modalità disposte dal Comando Centrale.

Il servizio di VIGILANZA AL PALAZZO PUBBLICO è disciplinato dal “Regolamento di Sorveglianza e Sicurezza di Palazzo Pubblico” – Regolamento 22 novembre 2010 n. 10.

Il servizio D'ONORE, di cui all'articolo 13 della Legge 13 novembre 1987 n. 132 e successive modifiche, comprende anche il Servizio di Sentinella e Cambio della Guardia.

SEZIONI DI CONFINE

Sono la componente operativa per i servizi di guardia ai Confini di Stato; svolgono ordinariamente servizi di contrasto al trasporto transfrontaliero di denaro contante e strumenti analoghi di cui al Decreto Delegato 19 giugno 2009 n. 74 e successive modifiche. Svolgono compiti preventivi e repressivi, prevalentemente nelle fasce di confine a tutela delle Leggi, Decreti e Regolamenti dello Stato.

Fanno parte e dipendono dalle Sezioni di Confine le pattuglie automontate per il controllo del territorio e di pronto intervento. ~~La loro dislocazione è concordata con la Centrale Operativa Interforze (C.O.I.), la quale ne coordina gli interventi sulla base di specifici protocolli.~~

SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA

Svolge attività di investigazione, per delega o d'iniziativa, per la prevenzione e repressione dei reati in genere.”.



UFFICIO DI SEGRETERIA
DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

Depositato in Data 20/01/2020 h 10:26



EMENDAMENTI DECRETO - LEGGE 17 settembre 2019 n.142

**MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL NUCLEO UNIFORMATO DELLA
GUARDIA DI ROCCA – LEGGE 13 NOVEMBRE 1987 N. 132, LEGGE 24 LUGLIO
1992 N. 61 E LEGGE 5 SETTEMBRE 1997 N. 99**

EMENDAMENTO MODIFICATIVO DELL'ARTICOLO 4

L'articolo 4 è così modificato:

Art. 4

(Modifica all'articolo 7 della Legge 13 novembre 1987 n. 132 e successive modifiche)

1. L'articolo 7 della Legge 13 novembre 1987 n. 132 e successive modifiche è modificato dal seguente:

“Art. 7

L'arruolamento dell'Ufficiale Comandante avviene secondo le seguenti modalità:

1 - concorso pubblico

riservato a personale in possesso di laurea magistrale o di vecchio ordinamento in discipline giuridiche o economiche, ovvero in possesso di specializzazioni affini, quali frequenza a corsi regolari di Accademia o formazione di Ufficiali di Polizia

2 - per chiamata

da parte del Consiglio Grande e Generale, su proposta motivata del Congresso di Stato, per persone in possesso di laurea magistrale o di vecchio ordinamento in discipline giuridiche o economiche o specializzazioni affini, quali frequenza a corsi regolari di Accademia o formazione di Ufficiali di Polizia, valutato il curriculum vitae, la professionalità e la specializzazione del candidato.

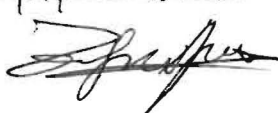
~~L'Ufficiale Comandante arruolato secondo le modalità del punto 1, trascorso il periodo di prova di un anno con esito favorevole, espresso dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri, consegue la stabilità dell'incarico.~~

~~L'Ufficiale Comandante arruolato secondo le modalità del punto 2, trascorso il periodo di prova di un anno con esito favorevole, espresso dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri, è soggetto a rafferme quinquennali.~~

Il Comandante definisce attribuzioni e consistenza organica degli Uffici e Sezioni, valutato le esigenze operative ed i carichi di lavoro.”.

UFFICIO DI SEGRETERIA
DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

Depositato in Data 20/10/2019 h. 10:26



EMENDAMENTI DECRETO - LEGGE 17 settembre 2019 n.142

MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL NUCLEO UNIFORMATO DELLA GUARDIA DI ROCCA – LEGGE 13 NOVEMBRE 1987 N. 132, LEGGE 24 LUGLIO 1992 N. 61 E LEGGE 5 SETTEMBRE 1997 N. 99

EMENDAMENTO MODIFICATIVO DELL'ARTICOLO 5

UFFICIO DI SEGRETERIA
DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

Depositato in Data 20/10/2019 h. 10.26
[Signature]

L'articolo 5 è così modificato:

Art. 5

(Modifica alla Legge 13 novembre 1987 n. 132 e successive modifiche)

1. Dopo l'articolo 7 della Legge 13 novembre 1987 n. 132 e successive modifiche è introdotto il seguente articolo 7 bis:

"Art. 7 bis

Il reclutamento quale Ufficiale, ~~livello 8°~~, per esigenze di servizio segnalate dal Comandante del Corpo, avviene a seguito di bando di concorso emesso dal Congresso di Stato, riservato a coloro i quali ricoprono il grado di Sergente Maggiore Aiutante da almeno tre anni, ovvero a personale **e/o persone** in possesso di laurea magistrale o di vecchio ordinamento in discipline giuridiche o economiche, ovvero specializzazioni affini, quali frequenza a corsi regolari di Accademia o formazione di Ufficiali di Polizia.

A parità di merito l'appartenenza al Corpo della Guardia di Rocca costituisce requisito di precedenza **così come l'anzianità di servizio all'interno del Corpo.**

Gli idonei hanno l'obbligo di frequentare un corso teorico-pratico.

Trascorso il periodo di prova di un anno, con esito favorevole, il Comandante ne dà comunicazione al Congresso Militare e al Congresso di Stato per il definitivo arruolamento dell'Ufficiale, con il grado di Tenente, mediante presa d'atto del Consiglio Grande e Generale.

Qualora il Comandante esprima parere sfavorevole sul periodo di prova, l'Ufficiale viene dimesso d'ufficio con comunicazione motivata.

L'Ufficiale assunto in prova e dimesso ha diritto alla liquidazione pari ad una mensilità di stipendio per ogni anno di servizio, frazionabile in dodicesimi per il periodo di servizio prestato.

Gli Ufficiali esercitano le competenze stabilite dalla legislazione vigente nonché quelle attribuite dal Comandante.

Inoltre:

svolgono funzioni di comando, di direzione, di coordinamento e di controllo degli Uffici o Sezioni alle loro dipendenze e sono responsabili dei progetti e delle gestioni loro affidate.

Un Ufficiale, con incarico di Vice Comandante, esercita le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Comandante e lo coadiuva assolvendo le funzioni ed i compiti delegati.

Coordina le Sezioni di Vigilanza e Rappresentanza; ad esso può essere assegnata la funzione di Capo Ufficio Comando.

Un Ufficiale, ha la funzione di direzione, di coordinamento e di controllo delle Sezioni operative di Confine, della Sezione Visto Merci e di Polizia Giudiziaria. Ad esso può essere affidato, in caso di necessità ed opportunità, il comando di una Sezione.

~~Dipende da detto Ufficiale il Responsabile, per la Guardia di Rocca, in seno alla Centrale Operativa Interforze.~~

L'Ufficiale Vice Comandante, scelto tra gli Ufficiali del Corpo, è nominato con Delibera del Congresso di Stato su proposta del Segretario di Stato per gli Affari Esteri sentito i riferimenti del Comandante. L'incarico di Ufficiale Vice Comandante ha durata triennale rinnovabile secondo le modalità sopra elencate.

Gli Ufficiali sono posti alle dirette dipendenze del Comandante del Corpo.”

[Signature]

EMENDAMENTI DECRETO - LEGGE 17 settembre 2019 n.142

**MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL NUCLEO UNIFORMATO DELLA
GUARDIA DI ROCCA – LEGGE 13 NOVEMBRE 1987 N. 132, LEGGE 24 LUGLIO
1992 N. 61 E LEGGE 5 SETTEMBRE 1997 N. 99**

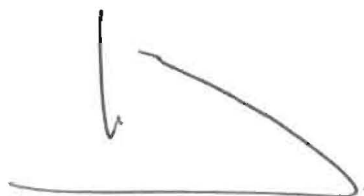
EMENDAMENTO ABROGATIVO DELL'ARTICOLO 10

L'articolo 10 è stato abrogato:

Art. 10

(Regime normativo ed economico per l'istituto della reperibilità)

Al fine di garantire uniformità di trattamento fra i Corpi Militari di Polizia, agli appartenenti del Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca è applicato, in relazione all'istituto della reperibilità, il regime normativo ed economico previsto per il Corpo della Gendarmeria.



UFFICIO DI SEGRETERIA
DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

Depositato in Data 26/01/2020

EMENDAMENTI DECRETO - LEGGE 17 settembre 2019 n.142

**MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL NUCLEO UNIFORMATO DELLA
GUARDIA DI ROCCA – LEGGE 13 NOVEMBRE 1987 N. 132, LEGGE 24 LUGLIO
1992 N. 61 E LEGGE 5 SETTEMBRE 1997 N. 99**

EMENDAMENTO MODIFICATIVO DELL'ARTICOLO 11

L'articolo 11 a seguito dell'abrogazione dell'art. 10 è così modificato:

~~Art.11~~ Art.10

(Disposizioni finali e transitorie)

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 15 della Legge 13 novembre 1987 n. 132 e successive modifiche, sono promossi con il grado di Sergente Maggiore Aiutante, i militari che all'atto dell'entrata in vigore del presente Decreto – Legge ricoprono incarichi di servizio effettivo da almeno cinque anni presso il Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca con il grado di Sergente Maggiore, che abbiano frequentato con profitto il Corso di Formazione per Ufficiali tenuto dal Comando Superiore delle Milizie e che non abbiano subito provvedimenti disciplinari ostativi. Ovvero, ricoprono la primaria titolarità di un Ufficio e/o Sezione da almeno quindici anni presso il Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca con il grado di Sergente Maggiore e che non abbiano subito provvedimenti disciplinari ostativi.
2. ~~In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7 bis della Legge 13 novembre 1987 n. 132 introdotto all'articolo 5 del presente decreto legge verrà bandito, per un'unica volta, un bando di concorso interno emesso dal Congresso di Stato per il reclutamento di Ufficiali per esigenze di servizio segnalate dal Comandante del Corpo, in forma semplificata con sola prova orale, riservato a coloro i quali ricoprono il grado di Sergente Maggiore aiutante in organico con la primaria titolarità di un incarico di servizio effettivo presso il Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca e che non abbiano subito provvedimenti disciplinari ostativi.~~

UFFICIO DI SEGRETERIA
DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

Depositato in Data 24/01/2020 h. 16:26